ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA DENIGRAZIONE DELL'ASPETTO FISICO DELLE PERSONE (BODY SHAMING)

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming

La Repubblica riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming), di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravita' dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo di una persona e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Il colore simbolo della Giornata nazionale e' il fucsia, scelto per rappresentare l'ottimismo dinamico e l'evoluzione personale che porta all'affermazione di se stessi.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2025, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (body shaming)
Estremi	Legge 3 ottobre 2025, n. 150
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-giornata-nazionale-contro-la-denigrazione-dell/art-1-istituzione-della-giornata-nazionale-contro-il-body-shaming

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it